

## **ART. 121**

### ***Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovute in credito d'imposta cedibile.***

I soggetti che sostengono nel 2020 e nel 2021 spese per i seguenti interventi:

- a) di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16 comma 1 lettere a) e b) del TUIR (dpr 917/86)
  - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di parti comuni di condominio residenziale di cui all'art. 1117 del C.C.;
  - manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di singole u.i. ad uso abitativo, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e relative pertinenze;
- b) di efficienza energetica di cui all'art. 14 del dl 63/2013 e dei commi 1 e 2 dell'art. 119 dello stesso dl 34/2020, sia su parti comuni di condominio che su singole u.i.;
- c) di adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del dl 63/2013 e del comma 4 del citato art. 119;
- d) di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti ivi inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna (articolo 1 commi 219 e 220 della Legge 160/2020),
- e) di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis comma 1 lettera h) del TUIR, comprese quelle indicate a commi 5 e 6 (relativo agli impianti di accumulo) dell'art. 119;
- f) di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del dl 63/2013 e al comma 8 dell'art. 119;

IN LUOGO DELL'UTILIZZO DIRETTO DELLA DETRAZIONE SPETTANTE, A TITOLO DI BONUS RISTRUTTURAZIONI, SISMA BONUS, ECOBONUS, BONUS RICARICA E SUPERBONUS 110%, POSSONO OPTARE, ALTERNATIVAMENTE

- 1) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (fino ad un importo massimo pari allo stesso corrispettivo) anticipato dai fornitori, che hanno effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di credito d'imposta, d'importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti tra cui anche gli ISTITUTI DI CREDITO e GLI INTERMEDIARI FINANZIARI,
- 2) per la trasformazione della detrazione in un credito d'imposta, di pari ammontare, e la cessione di questo credito a soggetti terzi, con facoltà in capo agli acquirenti del credito di effettuare a loro volta una successiva vendita a terzi compresi gli ISTITUTI DI CREDITO e GLI INTERMEDIARI FINANZIARI.

*Attenzione!!! Per le opere che prevedono, contrattualmente, degli STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) l'opzione potrà essere esercitata per ognuno di questi, ma nel caso di opere soggette al SUPERBONUS 110% gli Stati di Avanzamento Lavori contrattualmente previsti non potranno essere più di due, per ciascun intervento complessivo, e ciascun S.A.L. dovrà riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.*

### **UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA**

I crediti d'imposta in cui sono state trasformate le detrazioni spettanti ai contribuenti interessati, sono utilizzate in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, sulla base delle rate residue delle detrazioni non fruite dai cedenti.

I crediti d'imposta sono utilizzabili, da parte dei soggetti cessionari, con la stessa ripartizione in quote annuali, con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dalla parte dei soggetti cedenti.

*ATTENZIONE!!! L'eventuale quota di credito non utilizzata in compensazione nell'anno di riferimento non potrà essere utilizzata negli anni successivi e neanche essere chiesta a rimborso (così come avverrebbe per la detrazione non utilizzata ad abbattimento delle imposte sui redditi da parte del soggetto beneficiario).*

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui al presente articolo non deve essere preso in considerazione ai fini della verifica del superamento dei limiti di crediti d'imposta e dei contributi compensabili in un anno solare di cui all'articolo 34 della Legge 388/2000 (700.000 euro, che per il solo anno 2020 è stato aumentato a 1MILIONE DI EURO, dall'art. 147 proprio dal DL 34/2020) e all'art. 1 comma 53 della legge 244/2007, relativamente ai crediti d'imposta di cui al quadro RU del modello REDDITI (250.000 euro).

Ai fini dei controlli si applicano nei confronti dei contribuenti sostenitori delle spese le attribuzioni e i poteri di cui agli art. 31 e seguenti del dpr 600/73. I fornitori di beni e servizi cessionari dei crediti rispondono del solo utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

## **CONTROLLI**

L'Agenzia delle Entrate ai fini dei controlli, applicherà nei confronti dei **soggetti beneficiari delle detrazioni** le attribuzioni e i poteri previsti dagli artt. 31 e seguenti del dpr 600/73 e successive modificazioni. I fornitori concedenti lo sconto in fattura e i soggetti cessionari i crediti d'imposta risponderanno solo per l'utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuta.

L'Agenzia delle Entrate, utilizzando criteri selettivi procederà alla verifica documentale dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, nei termini di cui all'art.43 del dpr 600/73 e all'art. 27 commi da 16 a 20 del dl 185/2008.

Qualora si riscontrassero la mancata sussistenza anche parziale dei requisiti per l'ottenimento della detrazione l'Agenzia provvede al recupero dell'importo della detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari delle detrazioni maggiorate degli interessi di cui all'art. 20 del dpr 602/1973 e delle sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Nel caso di concorso nella violazione oltre all'applicazione dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 472/97, da parte dei fornitori che hanno praticato lo sconto o dei cessionari dei crediti questi saranno responsabili in solido per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione e ai relativi interessi.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni da effettuarsi in via telematica.